



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

lawtech

The Trento Law and Technology Research Group Research Paper n. 12

IL 'CONTRATTO SULLA NEVE'
PRESO SUL SERIO: due modelli
di contratto (per la fruizione delle
aree sciabili e per l'insegnamento
sciistico)

TAKING THE “CONTRACT ON
THE SNOW” SERIOUSLY: Two
Model Contracts (For Accessing
and Using the Ski Area, and For
the Teaching of Skiing)

UMBERTO IZZO

ISBN: 978-88-8443-456-2

ISSN: 2038-520X

COPYRIGHT © 2012 UMBERTO IZZO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group

Research Paper Series Index

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:

<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4054/>

Questo paper © Copyright 2012 by Umberto Izzo è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

TAKING THE “CONTRACT ON THE SNOW” SERIOUSLY:
TWO MODEL CONTRACTS (FOR ACCESSING AND USING
THE SKI AREA, AND FOR THE TEACHING OF SKIING)

ABSTRACT

After some remarks both on the role that in Italian law contractual liability rules are playing in order to operationalize the protection of the victims of accidents (in this case: skiers) and on the very relevant processual implications of this “generalized contractual protection”, this paper presents two model contracts. The first (whose text is also made available in English) was drafted (with the contribute of the Author) in order to regulate the relationship between ski area managers and skiers; the second addresses the relationship between ski instructors/ski schools and the learning skier.

KEYWORDS

Sport Law, Mountain Sport Law, Contractual liability, Ski Areas, Ski Instructor

About the Author

Umberto Izzo (e-mail umberto.izzo@unitn.it - WEB: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/umberto-izzo>), is Aggregate Professor of Comparative Law at the Faculty of Law of the University of Trento, where he teaches Civil Law (Contract and Tort), Comparative Food Law, Law of the Winter Sports and other minor courses. He is the author of several books, in the field of Civil Liability and Tort Law, Copyright Law and History, Comparative Food Law. He is the Director with Francesco Morandi of the Series “La responsabilità civile e penale degli sport del turismo” [Civil and criminal liability of tourism’s sports], with Giappichelli editore, a Turin based publisher. The author wish to thank the Organizers of the Fifth European Forum of Snow Sports, held in Bormio on December 15th 2012, where this paper was first presented, as well as Regione Lombardia which promoted the drafting of the two model contracts presented in this paper. The Author acknowledges that this paper will also be made available from the Bormio forum site: <http://www.bormioforumneve.eu/>

IL 'CONTRATTO SULLA NEVE' PRESO SUL SERIO: DUE MODELLI DI
CONTRATTO (PER LA FRUIZIONE DELLE AREE SCIABILI E PER
L'INSEGNAMENTO SCIISTICO)

ABSTRACT

Dopo aver svolto una riflessione sul ruolo che in Italia le regole di responsabilità relative all'inadempimento dell'obbligazione (applicate, o non, in forza di contratto) tendono a svolgere nel declinare in concreto la tutela risarcitoria invocata dalle vittime degli accadimenti dannosi (in questo caso sulle piste da sci) e, in seconda battuta, sugli effetti processuali che conseguono all'esplicarsi di questa "tutela risarcitoria contrattualizzata", viene presentato il testo di due modelli di contratto: il primo destinato a regolare il rapporto fra gestore delle aree sciabili attrezzate e utente/sciatore; il secondo il rapporto fra allievo e maestro/scuola di sci, di cui il primo è frutto di uno studio ove, mediando fra le istanze delle categorie delle parti coinvolte, l'autore è stato chiamato a dare il suo contributo di analisi.

PAROLE CHIAVE

Diritto sportivo, Responsabilità civile, Sport della neve,
Responsabilità contrattuale, Aree sciabili, Maestri e scuole di sci

Informazioni sull'autore

Umberto Izzo (e-mail umberto.izzo@unitn.it - WEB: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/umberto-izzo>), è Professore aggregato di diritto comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento dove insegna diritto civile, diritto alimentare comparato, diritto degli sport di montagna e altri corsi minori. E' autore di varie monografie in tema di responsabilità civile, storia del diritto d'autore e diritto alimentare. Dirige con Francesco Morandi la collana Diritto degli sport del Turismo edita dall'editore Giappichelli. L'Autore desidera ringraziare gli organizzatori del V Forum Giuridico Europeo della Neve tenutosi a Bormio il 15 dicembre 2012, dove questo paper è stato presentato, unitamente alla Regione Lombardia che ha promosso lo studio che ha reso possibile formulare i due modelli di contratto presentati in questo paper. Questo paper sarà anche reso disponibile dal sito del Forum di Bormio: <http://www.bormioforumneve.eu/>

**IL 'CONTRATTO SULLA NEVE' PRESO SUL SERIO:
DUE MODELLI DI CONTRATTO
(PER LA FRUIZIONE DELLE AREE SCIABILI
E PER L'INSEGNAMENTO SCIISTICO)**

Umberto Izzo

Pag.

PARTE PRIMA

**Il “contratto sulla neve” preso sul serio e gli
effetti legati alla scelta di contrattualizzare
la tutela dello sciatore/consumatore: note
generali** 8

PARTE SECONDA

**Contratto tipo per la fruizione delle aree
sciabili nel territorio della Regione
Lombardia** 23

**Standard agreement for the use of skiable
areas in the Lombardy Region** 35

PARTE TERZA

**Contratto tipo per la definizione di standard
di qualità per le scuole di sci, di snowboard
e maestri di sci nell'ambito del territorio di
Regione Lombardia** 47

BIBLIOGRAFIA 55

Il “contratto sulla neve” preso sul serio e gli effetti legati alla scelta di contrattualizzare la tutela dello sciatore/consumatore: note generali

Nell'introdurre alla lettura dei modelli di contratto che sono oggetto di presentazione in occasione del V Forum Giuridico della Neve di Bormio è opportuno svolgere alcune considerazioni di taglio generale. Che – appunto in generale - attengono al ruolo che alle nostre latitudini le regole di responsabilità relative all'inadempimento dell'obbligazione (applicate, o non, in forza di contratto) tendono a svolgere nel declinare in concreto la tutela risarcitoria invocata dalle vittime degli accadimenti dannosi (nel nostro caso: anche sulle piste da sci) e, in seconda battuta, agli effetti processuali che conseguono all'esplicarsi di questa “tutela risarcitoria contrattualizzata”.

Non è nuova l'osservazione che le regole di imputazione del danno in seno ad una relazione giuridica (assunta come) preesistente al verificarsi del danno stesso stiano giocando un ruolo espansivo, da protagoniste, nel dare concretezza alla tutela risarcitoria attivata quando si verificano accadimenti dannosi¹.

¹ DI MAJO, 2002, 22; e adesso DI MAJO, 2009, 60. E resta valida l'osservazione (già formulata in IZZO, 2005, 137) per cui, nello stesso torno di anni, questa contrattualizzazione della tutela nei confronti del danno ha potuto ricevere un completamento e (al contempo) una consacrazione indiretta (ma decisiva, nell'ottica utilitaristica che guida il danneggiato nella ricerca del miglior rimedio a lui disponibile) dalla celebre presa di posizione delle S.U. sulla “formattazione a basso livello” dei temi di prova rimessi alle parti nelle azioni risarcitorie legate all'inadempimento del contratto (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, su cui in chiave critica IZZO, 2006a.

Fino a qualche tempo fa era il verificarsi del danno che determinava il sorgere di un rapporto obbligatorio, il quale si spiegava proprio in ragione di questo accadimento.

Oggi, invece, l'obbligazione tende a preesistere al danno. Così è per la generale tendenza del contratto, in una varietà di tipi nominati e non, a inglobare, affiancandoli all'obbligo di prestazione principale, obblighi di protezione impliciti a beneficio della conservazione della sfera giuridica dell'altro contraente².

Questa tendenza ha conosciuto un'evoluzione in questi anni con l'affermarsi della categoria dei "contratti di protezione", tenuta a battesimo dalla giurisprudenza di legittimità³, e subito insediata nella riflessione dei dottori⁴.

Ma così è anche quando – in modo assai più dirompente – quest'attitudine si manifesta al di fuori d'ogni dimensione di reciprocità o di corrispettività, se si accettano, anche perché così fan molti (fra cui la Cassazione), le incerte premesse da cui si muove per indicare la famigerata terza via alla responsabilità

² Sul punto le pagine di LAMBO, 2007, 145 ss.; nonché DI MAJO 2009, 60 ss.

³ Com'è noto, l'etichetta tassonomica ha fatto la sua comparsa (per essere lì riferita precipuamente ai contratti conclusi nel settore sanitario) in un passaggio della motivazione con la quale le S.U. hanno voluto sancire la rimozione dei vincoli che nella tradizione del codice civile del 1942 avevano sempre impedito la tutela contrattuale del danno non patrimoniale, Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, ubiquamente commentata in dottrina.

⁴ Fra i tanti recepisce autorevolmente l'espressione da ultimo TRIMARCHI 2010, 121.

civile, evocata tecnicamente nella vulgata della “responsabilità da contatto”⁵.

Quel che qui preme osservare, assistendo al dipanarsi di questa tendenza generale, è che, in una prospettiva assiologica (che poi è quella con cui si smarrisce il contatto quando ci si immerge nella verifica dei percorsi argomentativi attraverso i quali l'evoluzione della responsabilità civile dà a vedere di compiere le sue tappe, seguendo itinerari costellati di concetti che tendono a far velo alla sostanza delle cose), essa tende a ridurre lo spazio che l'ordinamento riconosce e lascia esercitare al valore della libertà⁶.

Concettualmente, infatti, uno stato di libertà è presupposto dalla responsabilità aquiliana e da tutte le ipotesi di responsabilità civile che traggono alimento dalla circostanza che un soggetto abbia inflitto ad altri un danno ingiusto⁷.

La libertà è parimenti salvaguardata se la responsabilità si lega al contratto e se quel contratto, com'è ovvio che sia, esprime uno scambio che ha nella dimensione della reciprocità o corrispettività il meccanismo di presidio e ontologica salvaguardia di questo valore.

La libertà risulta invece irrimediabilmente svilita e calpestata quando l'operare della regola di responsabilità è predicato assumendo l'esistenza di un'obbligazione atta a potersi dire

⁵ Confuta partitamente, con la necessaria profondità di analisi, i “controvertibili presupposti” che hanno fin qui puntellato la nascita (in dottrina) e la rapida diffusione (in giurisprudenza) dell'idea che nel nostro ordinamento possa darsi credito a una obbligazione protettiva priva di prestazione, BARCELLONA 2011, 65 ss., spec. 77-96.

⁶ LENTI L., *Montagna, sicurezza e libertà*, in IZZO, 2013.

⁷ CALABRESI 1978, 671.

inadempita tutte le volte che la sfera giuridica di un soggetto determinato risulti compromessa, e la preesistenza di quella obbligazione rispetto al *vulnus* inflitto alla sfera dell'altro non trovi modo d'essere spiegata in una dimensione di reciprocità o corrispettività.

Sotto tutt'altro profilo, questa generale tendenza potrebbe anche dirsi indizio – non certo voluto e messo a fuoco da quanti si sono spesi con vigore per cercare di radicare la tendenza qui evocata – del silenzioso affermarsi nei fatti di una dimensione precauzionale della responsabilità civile, come indurrebbe a ritenere la logica, ancor prima che il ragionamento tecnico-giuridico.

Dirsi persuasi che a monte dell'evenienza dannosa siano sperimentabili forme di tutela fondate sull'idea che in date circostanze l'interazione intersoggettiva generi situazioni ove è dato obbligare altri a tenere condotte idonee a preservare la propria sfera giuridica ancor prima di subire il danno e senza entrare in quella dimensione di comunicazione bidirezionale che la reciprocità delle obbligazioni nascenti da una relazione contrattuale permette di instaurare e mantenere, implica fare i conti con la conclusione che - per esigenze di tutela anticipata, legittimamente avvertite dal creditore di un'obbligazione così strutturata e magari corroborate dalla possibilità di alludere nella circostanza alla preesistenza di indici normativi recanti un afflato di cautela o protezione (posti però *erga omnes*, vale a dire non con riferimento a *quello* specifico debitore di *quella* obbligazione, ma alla categoria nella quale quest'ultimo è fatto rientrare) – nulla osti in linea teorica a che il creditore attivi

l'obbligazione (sorta prima del danno e dunque azionabile prima che quest'ultimo si verifichi) nei confronti del proprio debitore, e ciò (in ipotesi) anche quando il danno, alla prova dei fatti, non sia destinato a verificarsi⁸. Ecco inconsapevolmente delineato il campo di operatività di una sorta di principio di precauzione azionabile nei rapporti intersoggettivi.

Sorprende che le risposte sollecitate da questo esercizio di logica siano fin qui rimaste inevase da quanti si professano persuasi dalla solidità dell'impalcatura teorica su cui è stata eretta l'obbligazione protettiva senza prestazione.

A margine di queste osservazioni di respiro generale sul modo in cui le speculazioni dottrinali sul crinale scosceso delle categorie sistematiche dell'obbligazione finiscono per ridislocare nel tempo la giuridicità dell'imperativo di conservare integra la sfera altrui, con importanti conseguenze sul piano, a un tempo sistematico e concreto, del modo d'essere della tutela (e senza poterne qui approfondire oltre le preoccupanti implicazioni assiologiche), si fa strada la sensazione che – quando le circostanze lo consentano – il contratto debba cominciare ad essere preso sul serio. Specie quando l'occorrenza dannosa si manifesta nella cornice di un preesistente rapporto di consumo, la possibilità di regolare anticipatamente i reciproci interessi (ormai sorvegliata da un imponente apparato di norme teso a parametrare l'autonomia negoziale ad una congenita situazione

⁸ Nella dimensione della preesistenza dell'obbligazione finirebbe allora anche per (ripro-)porsi l'intrigante costellazione di problemi legati all'operare della tutela inibitoria di fronte a situazioni ove il tritico "danno - incertezza - paura" mette in moto l'interesse alla tutela anticipata. In tema CONSOLO, 2001.

di squilibrio⁹) consente alle parti di prefigurare in modo esplicito l'evenienza dannosa, per darsi regole dirette a favorire la propria cooperazione virtuosa sul piano informativo e comportamentale, atta a minimizzare la frequenza e l'intensità dei danni propiziati dal rapporto di consumo¹⁰.

Con l'ulteriore, assai proficua possibilità di collegare al venire in essere di questo rapporto l'attivazione di formule assicurative concepite per gestire al meglio i costi sociali recati dalle evenienze dannose attese, siano esse diligentemente evitabili o statisticamente inevitabili¹¹.

Prendere sul serio il contratto implica dunque sfruttarne fino in fondo l'attitudine a fungere da strumento per contenere i costi sociali legati alla conduzione delle attività rese possibili dallo scambio, istituendo regole atte a convogliare informazioni precauzionali fra le parti, con un'ulteriore importante dimensione comunicativa/educativa, particolarmente

⁹ In tal senso l'osservazione di ROPPO 2001, per la quale la disciplina di matrice comunitaria oggi sedimentatasi nel codice del consumo, nel porre in esponente gli status di contraente debole e forte, (non deprime, ma) rivaluta il valore dell'autonomia contrattuale, rimuovendo quei possibili contenuti del regolamento negoziale frutto della fattuale mancanza di libertà che per tradizione il contraente debole aveva sperimentato nelle scelte contrattuali impostegli dalla controparte professionista.

¹⁰ Assume che il contratto concluso per fruire delle piste possieda un non meglio chiarito "carattere verbale" POZZI, 2003, 198, sebbene sia difficile negare che le condizioni generali - riprodotte in forma scritta in biglietteria, stampabili dal web prima di partire per la giornata di sci o scrollabili da una app del proprio smartphone prima di esprimere la propria accettazione elettronica - siano pienamente efficaci nei confronti della parte che prima di vincolarsi sia stata in condizioni di conoscerle con l'ordinaria diligenza.

¹¹ Ampi approfondimenti in FORTUNATO G., *Il ruolo e la disciplina dell'assicurazione fra obblighi normativi, schemi negoziali e scelte individuali*, in IZZO, 2013.

apprezzabile in contesti – e non v'è dubbio che il nostro settore sia uno di questi - ove la regolamentazione pattizia favorita dal contratto può svolgere con la giusta *souplesse* funzioni che meccanismi regolativi rigidi, di stampo pubblicistico, non asseconderebbero in modo socialmente desiderabile¹².

Non, dunque, un contratto che si manifesta tale solo nel momento della responsabilità, quando il danno è ormai fotografato da una cartella clinica e un regolamento essenziale (il più delle volte esaurienti nella mera ostensione della regola di responsabilità applicabile per effetto della qualificazione giuridica operata) viene fatto rivivere in un'aula di giustizia in una dimensione – per così dire - implicita (non essendo stato percepito come tale dalle parti fino al momento dell'incidente) e sol perché si tratta di assicurare alla parte che lamenta il danno un trattamento di favore, ma un contratto preso sul serio, ove il frutto meditato dell'autonomia negoziale, che nel rapporto di consumo ottiene di esplicarsi da un punto di rinnovato e sorvegliato equilibrio, incide davvero, innanzitutto nella fase della scelta del bene o del servizio oggetto della transazione

¹² Si fa riferimento alla tentazione, che s'impossessa periodicamente di qualcuno, d'invocare l'istituzione di meccanismi di abilitazione pubblicistica cui subordinare l'accesso alle aree sciabili (chi scrive rammenta di aver ascoltato in tal senso la voce di un intervenitore in occasione del Forum giuridico della Neve di Bormio del 2007, ma non riesce a ricordare l'identità del profferente). La rete, invece, ha una memoria di ferro: <http://archivistorico.corriere.it/2003/gennaio/28/Lega_Una_patente_per_sciare_co_5_030128194.shtml>. Più ragionevolmente, affermava che “lo sci, infine, come pratica sportiva richiede un minimo di tirocinio propedeutico, essenzialmente per la conoscenza dei modi meno rovinosi di cadere”, collocando l'affermazione nell'ambito di una valutazione di imprudenza, T. Terni 19 giugno 1964, in *RCP*, 1965, 321.

economica (perché la maggiore sicurezza è percepita come una qualità dell'offerta), e poi nel momento in cui il servizio viene concretamente fruito, influenzando i comportamenti dello sciatore¹³, del gestore delle aree sciabili¹⁴ e del maestro scuola di sci in modo virtuoso, in una prospettiva protettiva e proattiva, che faccia sì che la misura e la qualità degli effetti prodotti dal contratto corrispondano davvero alle aspettative e ai progetti dell'autonomia privata¹⁵.

V'è poi un secondo aspetto che per la sua notevolissima rilevanza pratica merita d'essere messo a capo di questa trattazione.

È ormai da tempo assodato che il venire in essere di un rapporto di consumo delocalizza la sede tradizionalmente competente ad amministrare la tutela in caso di controversie fondate sul contratto¹⁶.

¹³ CASALE E., *L'incidente fra sciatori*, in IZZO, 2013.

¹⁴ CASALE E., *La responsabilità del gestore delle aree sciabili*, IZZO U., *La responsabilità extracontrattuale del gestore di aree sciabili attrezzate*, IZZO U., *Il contratto per la fruizione di aree sciabili attrezzate*, tutti in IZZO, 2013.

¹⁵ Pararasando ROPPO, 1977, 198, quando si prefiggeva di descrivere le caratteristiche di un "contratto che funziona".

¹⁶ Antesignana nell'interpretare l'art. 1469-*bis*, comma 3, n. 19 - oggi riprodotto dall'art. 33, comma 2, lett. u) del codice del consumo - nel senso che la norma abbia natura processuale e stabilisca la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo è stata Cass., S.U., ord., 1 ottobre 2003, n. 14469, in *FI*, 2003, I, 2398. Di lì in poi l'orientamento è stato costantemente confermato dalle sezioni semplici, impegnate in un'opera di specificazione della regola. Così, per stare solo agli ultimi *refinements*, è stato escluso che il consumatore possa far valere elezioni di domicilio successive alla conclusione del contratto o addirittura effettuate nello stesso atto introduttivo di giudizio (Cass., ord., 17 maggio 2011, n. 10832, in *RFI* 2011, v. *Competenza civile*, n. 41), mentre si è ritenuto che il foro del consumatore prevalga sul foro speciale di cui all'art. 637, 3° comma, c.p.c., in caso di ingiunzioni di pagamento legate al rapporto fra professionista

Questa consapevolezza produce implicazioni cruciali sul contenzioso di cui ci occupiamo, atteso che solo i maestri di sci e gli operatori incaricati dei controlli e dei soccorsi, unitamente agli esponenti delle forze dell'ordine in servizio piste, solcano le aree sciabili per esigenze professionali.

forense e cliente non professionista (Cass., ord., 9 giugno 2011, n. 12685, in *RFI* 2011, v. *cit.*, n. 45), e sia applicabile persino se la pretesa azionata si fonda su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito operata dal consumatore (Cass., ord., 10 giugno 2011, n. 12872, in *RFI* 2011, v. *cit.*, n. 47), potendo trovare applicazione anche in caso di contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico (Cass., ord., 20 marzo 2010, n. 6824, in *RFI* 2011, v. *cit.*, n. 48), con la specificazione che la residenza del consumatore che individua il foro competente è quella che quest'ultimo aveva al momento della conclusione del contratto, fermo restando il potere del giudice di merito di valutare il carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva (Cass., ord., 25 novembre 2010, n. 23979, in *RFI* 2010, v. *Consumatori e utenti*, n. 90). Il foro del consumatore trova applicazione anche alle controversie sul trattamento dei dati personali riguardanti un rapporto assoggettato al codice del consumo (Cass., ord., 14 ottobre 2009, n. 21814, in *RFI* 2010, v. *Contratto in genere*, n. 386) e anche alla persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, ancorché dotata di specifiche competenze nell'ambito negoziale oggetto del contratto, al punto da predisporre unilateralmente il testo contrattuale, a meno che il professionista dia la prova dell'avvenuta trattativa e della non vessatorietà dell'eventuale clausola di deroga alla competenza territoriale (Cass., ord., 20 agosto 2010, n. 18785, in *RFI* 2010, v. *Contratto in genere*, n. 393), mentre è stato chiarito che compete al professionista che intenda valersi della clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore, dare la prova che la stessa è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell'individualità, serietà ed effettività, ovvero dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cass. ord., 20 marzo 2010, n. 6802, in *RFI* 2010, v. *Contratto in genere*, n. 396). In dottrina fra i molti ZENO ZENCOVICH, PAGLIETTI, 87 ss.; e più di recente DELLI PRISCOLI, 118 ss.

Tutti gli altri lo fanno nella veste di consumatori¹⁷, che in quanto tali possono giovare delle speciali regole relative all'individuazione del foro competente per le controversie che nel contesto di un rapporto di consumo coinvolgono questa figura paradigmatica di contraente debole¹⁸.

¹⁷ A condizione beninteso d'essere in grado di allegare nella propria citazione (e in caso di contestazione: di provare) il titolo su cui si fonda la propria pretesa contrattuale, ovvero la circostanza d'aver acquistato il documento di legittimazione (si potrebbe forse associare la qualifica di titolo improprio *ex art. 2002 c.c.* solo alle tessere punti, ormai praticamente scomparse sulle nostre aree sciabili) all'accesso ai tornelli degli impianti di risalita dell'area sciabile nel giorno in cui si verificava l'incidente. L'osservazione solleva problemi più generali che attengono alla prova della legittimazione all'accesso nelle aree sciabili e alla possibilità che i gestori domandino un corrispettivo contrattuale a (e in caso di diniego accompagnino fuori dalle aree sciabili) chi accede alle piste da loro curate senza poter dimostrare di essere già entrato in una relazione contrattuale che giustifichi la pretesa creditoria di godere dell'area sciabile, su cui converrà soffermarsi a tempo debito. Per il momento giova osservare come, complice la diffusione dello scialpinismo e l'avvento di nuove attrezzature (ai classici sci rivestiti di pelli di foca si sono adesso affiancati scarponi "ski & hike" altamente tecnologici, muniti di un congegno che agevola la risalita sci ai piedi – fermo restando il divieto espresso di farlo sulle piste in base all'art. 15, comma 4, della l. 363/2003) in dati contesti geografici non possa escludersi che all'atto dell'incidente lo sciatore infortunato stesse discendendo le piste senza essere entrato in una relazione contrattuale con il gestore dell'area sciabili poi citato in giudizio (si consideri anche che in teoria la risalita meccanica potrebbe rivelarsi non necessaria in caso di impianti costeggiati da strade carrozzabili, non così rari sulle nostre montagne).

¹⁸ Lo ipotizzava, sull'onda della novità sancita nel 2003 dalla Cassazione, M. FLICK, p. 74 del documento. Diversa, per l'impossibilità di attribuire alle parti la qualifica di consumatore e professionista, la posizione dello sciatore che, nella veste di atleta tesserato della federazione sportiva di riferimento, intenda giovare dello status di consumatore nell'ambito del contratto associativo intercorrente con la federazione, per assumere la nullità relativa delle clausole di limitazione della responsabilità contenute in una dichiarazione di assunzione di rischio rilasciata dall'atleta a vantaggio dell'ente sportivo di appartenenza, sul punto T. Roma 15 settembre 2002, in *C.*, 2002, 254, con nota di CARAMICO D'AURIA, 2002.

Dunque un effetto processuale relevantissimo¹⁹ – legato alla tutela contrattuale – che si traduce in un vantaggio strategico per il consumatore che abbia motivo di sospettare che il danno occorsogli sciando sia imputabile al mancato o inesatto adempimento di un obbligo contrattuale del gestore dell'area sciabile e/o – ricorrendone i diversi presupposti fattuali²⁰ - della scuola (o del singolo maestro) di sci²¹.

Sul piano cumulativo l'effetto è quello di una sistematica delocalizzazione geografica di una porzione assai cospicua del

¹⁹ Quanto poi – nel vigore della nuova regola di competenza territoriale - l'art. 203 c.p.c. possa mostrare le corde nel gestire in concreto la fase dell'acquisizione probatoria, spesso legata all'escussione di testimoni residenti in prossimità della località teatro dell'incidente sciistico (senza contare la necessità di relazionarsi con le forze di pubblica sicurezza operanti nel comprensorio ove l'incidente è occorso, compiendo se il caso lo richiede ricognizioni e ispezioni sullo stato dei luoghi), non è dato sapere, dipendendo il larga misura dalla capacità delle strutture giudiziarie ove viene radicata la causa promossa dal consumatore danneggiato di gestire in modo efficiente e spedito la logistica documentale con la struttura giudiziaria ove si esperisce la prova delegata. Quel che è certo è che - conoscendo gli assai poco omogenei livelli di efficienza esibiti territorialmente dagli uffici giudiziari italiani, ove di norma i piccoli uffici giudiziari sotto questo profilo spiccano in positivo – pare più probabile che no che, scegliendo di avvalersi del foro di residenza, il turista danneggiato sulla neve debba rassegnarsi ad ottenere giustizia in tempi meno sincopati di quanto avverrebbe se scegliesse di radicare la causa presso l'ufficio giudiziario competente in base agli artt. 18 o 20 c.p.c.

²⁰ Per una disamina esaustiva del tema DE BERTOLINI G., *La responsabilità civile di maestri e scuole di sci*, in IZZO, 2013.

²¹ Per converso la condizione di *repeated player* potenzialmente assunta dal professionista della neve nella propria qualità di convenuto in giudizio “seriale” in questo tipo di contenzioso, consente di immaginare, laddove effettivamente le dimensioni del comprensorio e della struttura di gestione dell'area sciabile lo consentano, la predisposizione di una sorta di ufficio legale esterno, organizzato per costituirsi ovunque le citazioni in giudizio lo richiedano. Una constatazione questa che – in attesa delle annunciate lenzuolate che stanno agitando la galassia ordinistica forense - evoca l'idea di strutture professionali specializzate in questo tipo di contenzioso, pronte a fornire i propri servizi in regime di convenzione ai professionisti della neve coinvolti in questa vera e propria *white litigation*.

contenzioso innescato dagli incidenti occorrenti nelle aree sciabili, se è vero che la casistica giurisprudenziale attesta come la passione per la neve faccia pagare buona parte del suo dazio (emanazione tangibile del terribile spirito maligno calabresiano) a turisti che dalle pianeggianti lande di residenza, magari bagnate dal mare, coprono distanze anche cospicue pur di guadagnare l'ebrezza delle cime innevate²².

In tutto ciò, come si scrive nell'introduzione di un volume di imminente pubblicazione²³, il diritto dello sci scende definitivamente a valle, irrobustendo le considerazioni che qualche anno fa avevano indotto a rimarcare l'importanza di rivolgere l'analisi delle regole in tema di sicurezza e di

²² Per un recente caso di merito ove la competenza territoriale del consumatore viene affermata senza avvertire il bisogno di soffermarsi neanche un attimo sulla questione (la motivazione si muove sui binari di un sano pragmatismo, anche se dal testo non traspare alcuna attenzione alla circostanza che l'attrice abbia provato il titolo contrattuale su cui radica la propria azione: "dalla qualificazione giuridica data al rapporto consegue che è applicabile la disciplina del consumatore con conseguente affermazione della competenza territoriale del giudice adito ossia del luogo di residenza del consumatore, nel caso di specie dell'attrice"), T. Napoli, IX sez., 25 gennaio 2011, G. U. Buttafoco, in *Corti di merito De Agostini*, ove la corte è adita da una turista, evidentemente residente a Napoli, infortunatasi sciando in un'area sciabile abruzzese. Giunge alle medesime conclusioni, ma al termine di un'appassionata disamina (in una fattispecie avente però ad oggetto un contratto di deposito connesso a prestazione alberghiera), T. Alessandria, II sez., 20 agosto 2011, G.U. Gandini, in *De Jure*. Disapplica correttamente la norma di *favor* invocata dal consumatore T. Bari, III sez., 25 maggio 2011, G.U. Iura, in *Corti di merito De Agostini*, poiché nella specie l'azione di danni contro il titolare di un maneggio era proposta dal turista in base all'art. 2052 c.c. Respinge l'idea che un'associazione avente scopo di pubblica assistenza e organizzatrice di una partita di calcio per beneficenza possa qualificarsi come professionista in relazione alla persona fisica esponente della medesima associazione che si sia infortunata accedendo allo stadio e che, producendo in giudizio il titolo di ingresso allo stadio, rivendichi il proprio status di consumatore nel rapporto dedotto in giudizio, T. Milano, sez. X, 13 gennaio 2011, G.U. Spera, in *id.*

²³ IZZO, 2013.

responsabilità nella pratica dello sci ad una platea allargata di operatori del diritto distribuita sull'intero territorio nazionale.

Professionisti cui magari *ratione loci* fa difetto l'esperienza di aver solcato la neve, a tacer della capacità di padroneggiare nozioni sciistiche di base, vengono oggi interessati in misura crescente alla materia da clienti reduci da una vacanza sulla neve rivelatasi infausta, i quali cercano il patrocinio nella convinzione che la sfortuna non sia più una causa su cui recriminare, ma un effetto da farsi risarcire²⁴.

Il rischio è che, nel trovarsi a maneggiare le regole applicabili, l'interprete privo di consapevolezza sciistica imbocchi con rude disinvoltura routines mentali forgiate dalla diuturna pratica del contenzioso stradale²⁵, senza cogliere le essenziali differenze economico-cognitive che fanno dello sci un mondo da guardare con una sensibilità giuridica particolare, come si è voluto mettere in luce nella prima parte di questo studio.

Fra gli effetti sostanziali legati alla deriva contrattuale della tutela risarcitoria dello sciatore, rimandando di qualche pagina ogni osservazione su come mettere in opera la regola di

²⁴ Che fosse giunto il tempo di abbandonare l'iniziale localismo della materia, che per anni ne aveva fatto argomento di vivaci dibattiti all'interno di una comunità tutto sommato ristretta di appassionati, accomunati dal fatto di praticare il diritto in zone a vocazione sciistica, lo si era sottolineato già qualche anno fa, U. Izzo, *Introduzione*, in IZZO, PASCUZZI 2006, XV, spec. XIX.

²⁵ Tentazione risalente: l'anonimo annotatore di A. Torino 8 maggio 1968, in *RCP*, 1969, 264, esordiva chiosando che "la disciplina dello sci ha molti punti di contatto con quella degli autoveicoli". E attuale: scorrendo di contratto di ski-pass si è di recente affermato che "la fattispecie in esame, a nostro avviso, presenta non poche analogie con la situazione che si viene a creare con la circolazione sulle autostrade", così DI SABATO, 815, *sub* nota 5.

responsabilità che da questa tendenza risulta, mette conto far cenno alla prescrizione.

Non sempre, infatti, come accade nell'ipotesi della prescrizione decennale ordinaria, il contratto allunga la vita di una pretesa risarcitoria rimasta troppo a lungo ignota al presunto responsabile: il danno da inadempimento del contratto di trasporto non è certo considerato dalla legge lungolatente²⁶, se è vero che il diritto di lamentarne il risarcimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno di verificaione del sinistro (art. 2951 c.c., comma 3)²⁷.

Certo, per ovviare all'eventuale maturare di effetti preclusivi connessi a questa brevità, la strada extracontrattuale (e in ipotesi il diverso tempo di prescrizione connesso ad un fatto illecito considerato come reato) può sempre rimettere pragmaticamente in termini il danneggiato di turno, il quale in tal caso deve però rassegnarsi a rinunciare agli effetti di cui avrebbe beneficiato azionando il contratto.

Sulla scorta di queste considerazioni di taglio generale è per me un onore presentare in questa sede su invito di Regione Lombardia i testi prodotti da una approfondita riflessione tecnico giuridica che si è ripromessa di mettere a disposizione degli operatori della neve due modelli di contratto atti a dare senso concreto ed immediatamente

²⁶ IZZO, 2006b, 257 ss.

²⁷ Previsione che applicabile anche ove s'invochi la disciplina propria del tipo contrattuale di cui agli artt. 1678 e ss. con riferimento a un sinistro verificatosi durante una prestazione di trasporto effettuata in esecuzione di un unico contratto complesso di trasporto e appalto, ovvero di trasporto e somministrazione, sul punto BUSTI, 2007, 1180.

applicativo all'esortazione, formulata avviando queste note, a prendere sul serio il contratto e a sfruttarne le penetranti potenzialità regolative per accomodare al meglio gli interessi delle parti coinvolte – gestori delle aree sciabili attrezzate, nonché maestri e scuole di sci da un canto e utenti-consumatori dall'altro.

Di seguito i modelli contrattuali sono presentati in versione in lingua italiana e (laddove disponibile) inglese. Buona lettura!

Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia *

1) Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione del presente contratto sono adottate le seguenti definizioni e abbreviazioni:

a) **area sciabile attrezzata** (di seguito, per brevità: «area sciabile»): superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve come lo sci (in tutte le sue articolazioni), la tavola da neve/snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino ed eventuali altri sport individuati dalla normativa regionale applicabile;

b) **gestore**: la parte tenuta ad osservare gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 363/2003 e dal presente contratto;

c) **utente**: la parte, praticante lo sci o altri sport ammessi ad essere esercitati nell'area sciabile, tenuta ad osservare gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al III capo della legge 363/2003 e dal presente contratto;

d) **contratto per la fruizione delle aree sciabili** (di seguito, per brevità: contratto): contratto per effetto del quale il gestore si obbliga dietro corrispettivo a consentire all'utente di avvalersi per un tempo determinato del trasporto assicurato da impianti traenti a fune, allo scopo di fruire delle piste poste a valle delle stazioni di monte degli stessi, per esercitarvi in sicurezza uno o più sport della neve con finalità sportive e/o ricreative;

e) **pista da sci** (di seguito, per brevità: «pista»): superficie innevata, anche artificialmente, posta a valle delle stazioni di monte degli impianti di risalita e di norma preclusa alla percorrenza a piedi da parte degli utenti in base all'art.15 della legge 363/2003.

f) **titolo per la fruizione delle aree sciabili** (di seguito, per brevità: «titolo»): documento nominativo o al portatore mediante il quale un soggetto dimostra di possedere la qualifica di utente ai fini del presente contratto;

* Pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n.48 - Martedì 29 novembre 2011

g) **informazioni per l'utente:** complesso delle informazioni che il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente in virtù del contratto, rendendole conoscibili a quest'ultimo con i mezzi più idonei e comunque in prossimità delle biglietterie.

2) Conclusione del contratto

1. Il contratto si conclude quando, dopo aver ricevuto il corrispettivo, il gestore mette a disposizione dell'utente il titolo per la fruizione delle aree sciabili.

3) Obblighi del gestore

1. Il gestore si obbliga a consentire all'utente la fruizione delle aree sciabili in condizioni di sicurezza per esercitarvi uno o più sport della neve con finalità sportive e/o ricreative, con i limiti segnati dalla forza maggiore e dal comportamento colposo dell'utente stesso.

2. Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune funzionale alla fruizione delle aree sciabili il gestore si obbliga:

a) a trasportare l'utente alla stazione di arrivo dell'impianto da quest'ultimo scelto, garantendo il regolare e puntuale funzionamento degli impianti negli orari di apertura degli stessi, salvo interruzioni dettate da esigenze manutentive, dall'obbligo di preservare l'incolumità dei trasportati e da casi di forza maggiore;

b) ad adottare tutte le misure idonee a prevenire sinistri suscettibili di danneggiare la persona dell'utente o le cose da questi recate con sé durante il trasporto, provvedendo al presidio, alla manutenzione, all'aggiornamento tecnico e al regolare funzionamento degli impianti, nonché applicando scrupolosamente le prescrizioni e gli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, in relazione a ciascuna specifica tipologia di impianti traenti a fune adibiti al trasporto persone;

c) a dare agli utenti idonea e tempestiva comunicazione delle informazioni utili a prevenire il verificarsi di sinistri, compresa l'eventuale chiusura degli impianti al verificarsi di una causa di forza maggiore, ovvero di condizioni tali da

imporre la chiusura di parte o di tutta l'area sciabile e/o dei suoi impianti per garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, curando in ogni caso di impiegare i mezzi più idonei per ridurre nel massimo grado i disagi che l'interruzione può comportare agli utenti.

4. Con riferimento alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili il gestore si obbliga:

a) ad allestire, classificare e mantenere le piste in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali, rispettando gli standard tecnici in esse prescritti, anche con riferimento alle caratteristiche della segnaletica da apporre lungo le piste, ferma restando, ove sia esercitabile, la facoltà del gestore di individuare aree a destinazione specifica per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ovvero vietate all'accesso di snowboarders;

b) a provvedere a separare con adeguate protezioni le piste aperte a tutti gli utenti sia dalle piste riservate agli utenti destinati a praticare allenamenti di sci e snowboard agonistico, che dalle aree dotate di strutture per la pratica di evoluzioni acrobatiche;

c) ad adottare adeguate protezioni volte a proteggere l'utente da ostacoli presenti lungo le piste, e tali da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili;

d) a rimuovere eventuali situazioni presenti sulla pista tali da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili;

e) a chiudere la pista, ove le condizioni generali della superficie innevata si alterino in modo da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili, chiudendo in ogni caso la pista in qualsiasi caso sopravvenuto di grave pericolo o di manifesta non agibilità della stessa;

f) a consentire ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione piste di accedere alle piste durante l'orario di apertura di quest'ultime solo in caso di comprovata

necessità e urgenza, e comunque curando di adottare appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica e ogni altro accorgimento idoneo a consentire all'utente che osservi i propri obblighi di comportamento all'interno delle aree sciabili di evitare di essere danneggiato dal mezzo meccanico;

g) a predisporre e garantire il funzionamento di un servizio idoneo ad assicurare il soccorso e il trasporto dell'utente infortunato presso i più vicini centri di assistenza sanitaria o pronto soccorso;

h) a esporre presso le biglietterie pannelli redatti in almeno due lingue illustranti, anche con l'ausilio di disegni esemplificativi, la classificazione delle piste, l'esplicazione della segnaletica e le regole di condotta che la legge e il contratto impone all'utente di osservare;

i) a monitorare la situazione della neve sulle piste e a comunicare all'utente, con apposite e idonee modalità nei pressi delle biglietterie e in altri luoghi opportuni, la presenza di piste in condizioni del fondo tali da consigliarne la fruizione solo ad utenti molto esperti e ben allenati; competendo altresì al gestore comunicare all'utente se la pista presenta cattive condizioni di fondo, ovvero pericoli atipici in fase di rimozione, ovvero che la pista è chiusa, nonché comunicare ogni altra prescrizione contingente utile a migliorare la fruizione in sicurezza dell'area sciabile da parte dell'utente. Dette comunicazioni devono avvenire mediante segnalazioni poste in modo ben visibile all'utenza all'inizio della pista e/o presso le stazioni di valle degli impianti;

l) a segnalare all'utenza l'orario di chiusura piste e l'orario dell'ultima corsa giornaliera di ciascun impianto mediante appositi pannelli esposti in prossimità della stazione di valle di ciascun impianto.

5. E' in facoltà del gestore informare l'utente, nel promuovere la propria offerta contrattuale, circa la possibilità e l'opportunità di concludere un contratto di assicurazione che, per il tempo della fruizione delle aree sciabili, tuteli l'utente dai rischi di seguito descritti:

- subire i danni conseguenti ad un infortunio alla propria persona;
- subire danni alle cose recate con sé;
- essere tenuto a risarcire i danni cagionati colposamente alla persona o alle cose recate con sé da altri individui presenti sulle aree sciabili;
- non poter continuare a fruire del presente contratto per effetto di infortuni occorsi durante la fruizione dell'area sciabile.

6. Ferme restando le modalità previste dalla legge, gli obblighi di informazione e segnalazione previsti dal presente contratto possono essere assolti dal gestore avvalendosi di nuove tecnologie di comunicazione, con modalità tali da risultare idonee a raggiungere utilmente la cognizione dell'utente.

7. Il gestore garantisce all'utente la facoltà di effettuare segnalazioni o proporre reclami utilizzando il recapito (fax, e-mail, web) indicato nelle *informazioni per l'utente*. Tali segnalazioni o reclami sono vagliati e riscontrati dal gestore non oltre 30 giorni dalla loro ricezione.

4) Obblighi dell'utente delle aree sciabili

1. L'utente si obbliga:

- a) a corrispondere il prezzo del titolo per la fruizione delle aree sciabili prescelto, utilizzandolo esclusivamente nei termini e con le modalità previste dal contratto;
- b) a non cedere ad alcuno, neppure gratuitamente, il proprio titolo, che è da considerarsi strettamente personale anche se emesso in forma non nominativa;
- c) ad esibire il titolo ad ogni richiesta degli addetti del gestore, esibendo loro, ove richiesto, anche un valido documento d'identità attestante il possesso dei requisiti richiesti dal titolo esibito;
- d) a risarcire qualsiasi danno causato per propria colpa o dolo durante il trasporto o durante la fruizione delle aree sciabili alle persone trasportate, agli altri utenti e agli addetti del gestore, nonché agli impianti o alle cose di proprietà del gestore o degli altri utenti.

2. Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune in vista della fruizione delle aree sciabili l'utente si obbliga:

a) ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle autorità competenti o dal gestore nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, come indicate nelle *informazioni per l'utente* o in altri luoghi ove ne sia riscontrata la necessità, ovvero come portate a conoscenza del trasportato in altro modo idoneo;

b) ad astenersi da comportamenti suscettibili di recare ostacolo o pregiudizio al trasporto sugli impianti, evitando di mettere in pericolo sé stesso e/o gli altri utenti e/o i trasportati e senza provocare danno a persone e/o agli impianti; a tal fine l'utente si obbliga ad osservare scrupolosamente le direttive eventualmente impartite dagli addetti durante le operazioni connesse all'avvio o al termine del trasporto;

c) a collaborare attivamente, nel caso di trasporto a mezzo di sciovia, al moto dinamico espresso dalla fune a traenza, osservando la massima cautela nel far sì che il trascinamento degli sci rispetti la traiettoria utile a seguire il moto traente erogato dall'impianto, la quale, per le caratteristiche tecniche connaturate a questo mezzo di trasporto, è condizione essenziale per garantire che il trasporto avvenga preservando l'incolumità della persona del trasportato e dei terzi, e l'integrità delle cose recate da questi ultimi durante il trasporto.

3. Con riferimento alla fruizione delle aree sciabili in sicurezza l'utente si obbliga a osservare le norme di condotta che quanti esercitano uno sport della neve con finalità sportivo-ricreative all'interno di un'area sciabile sono tenuti a rispettare in base alla legge nazionale e regionale, nonché alle regole di comportamento praticate dalla comunità internazionale degli esercenti gli sport della neve, anche con riferimento alla particolare tecnica praticata (sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino, etc.), e in particolare:

a) ad adeguare l'andatura all'interno delle aree sciabili alle proprie capacità tecniche e alla propria condizione fisica,

alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, al grado di affollamento delle piste e alla segnaletica, evitando di mettere in pericolo l'incolumità altrui, fermo restando che l'osservanza di tale obbligo in relazione alle circostanze di fatto nelle quali l'utente si trova all'interno delle aree sciabili può giungere a imporgli di interrompere o sospendere la fruizione dell'area sciabile;

b) a ridurre notevolmente la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di manufatti, ostacoli, incroci, biforcazioni, strettoie, gruppi di principianti o di altri pericoli che siano visibili sulla pista impiegando l'ordinaria diligenza, ovvero in caso di nebbia, foschia e comunque al ricorrere sulla pista di condizioni di scarsa visibilità;

c) a mantenere una direzione che consenta di evitare collisioni o interferenze con l'utente situato a valle della propria posizione;

d) a verificare di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di una buona visibilità prima di decidere di sorpassare un altro utente;

e) a osservare la segnaletica presente sulle piste e, in caso di incrocio privo di segnaletica, a dare la precedenza all'utente che provenga dalla destra;

f) a impiegare la massima cautela nell'effettuare soste sulle piste, portandosi di norma a bordo pista, senza mai fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità di dossi o di luoghi nei quali la propria presenza possa costituire un pericolo occulto per gli altri utenti, e procurando di spostarsi celermente da questi luoghi in caso di stazionamento dovuto a cadute non implicanti il proprio infortunio;

g) a segnalare agli altri utenti con mezzi idonei la presenza di un infortunato sulle piste, comunicando immediatamente al gestore l'avvenuto incidente; nonché a prestare all'utente rinvenuto in difficoltà sulle piste l'assistenza del caso, senza pregiudizio per la propria sicurezza; h) a non percorrere a piedi le piste da sci, se non in caso di indifferibile necessità, avendo in ogni caso cura di impegnare il bordo pista e dando precedenza a eventuali mezzi meccanici transitanti

sul bordo pista per motivi legati all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali del gestore;

- i) a non superare le protezioni delimitanti le piste destinate alle pratiche agonistiche, salvo che l'utente non sia autorizzato a svolgere tali pratiche;
- l) a non risalire le piste con gli sci ai piedi, se non a bordo pista e previa autorizzazione del gestore, ovvero per indifferibile necessità, curando sempre di osservare tutte le misure idonee ad evitare danni a sé e a terzi;
- m) a fornire le proprie generalità agli addetti del gestore intervenuti in loco, sottoscrivendo in tal caso il «modulo di testimonianza di un sinistro», quando l'utente abbia assistito ad un infortunio occorso ad un altro utente sulle piste;
- n) a non fruire delle piste dopo l'orario di chiusura dell'area sciistica, assumendosi in caso contrario il rischio di subire i danni derivanti dalla sospensione dell'adempimento degli obblighi cui il gestore è tenuto ai sensi del presente contratto;
- o) a uniformare la propria condotta alle disposizioni contingenti comunicate con le modalità previste dal presente contratto agli utenti dal gestore per migliorare il livello di sicurezza della fruizione delle aree sciabili.

5) Titolo per la fruizione delle aree sciabili

1. Il titolo è emesso dal gestore, direttamente o presso i locali commerciali da quest'ultimo autorizzati, ovvero via WEB o servizi di telefonia mobile, e all'occorrenza può essere nominativo.

2. Il titolo funge da scontrino fiscale (D.M.30 giugno 1992 e successive integrazioni e modificazioni) e costituisce l'unico documento idoneo a provare la conclusione del contratto fra gestore e utente; quest'ultimo è tenuto a conservarlo per tutto il periodo di fruizione dell'area sciabile, essendo tenuto, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, a farsi accompagnare fuori dall'area sciabile, fermo restando il diritto del gestore di ottenere che l'utente corrisponda il corrispettivo minimo dovuto per aver fruito dell'area.

3. Per ottenere la consegna del titolo nominativo, l'utente deve fornire al gestore i propri dati anagrafici, nonché, ove richiesto, una fotografia recente a viso scoperto che renda agevolmente riconoscibile l'identità del detentore del titolo nominativo. È in facoltà del gestore consegnare il titolo all'utente solo previa esibizione di un valido documento di identità o all'occorrenza del documento attestante il codice fiscale dell'utente.

4. Ove lo richieda il costo del dispositivo che può incorporare il titolo, l'utente è tenuto a corrispondere al gestore una somma aggiuntiva al corrispettivo del contratto, il cui importo è indicato nelle *informazioni per l'utente*; tale somma, trattenuta dal gestore come deposito cauzionale, è restituita all'utente che riconsegna il dispositivo nelle medesime condizioni nelle quali egli l'ha ricevuto dal gestore.

5. L'impiego del dispositivo incorporante il titolo in modo difforme dai termini contemplati dal presente contratto, l'abuso, l'alterazione e qualsiasi altro comportamento dell'utente volto a trarre un ingiusto vantaggio dal possesso del dispositivo determina la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utente ai sensi dell'art.1456 c.c., senza dare diritto a restituzioni, restando in facoltà del gestore agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6. Ove l'utente smarrisca o renda inservibile il dispositivo incorporante il titolo nominativo per la fruizione delle aree sciabili, il gestore è tenuto, se l'utente fornisce il titolo, ovvero i dati idonei a identificare univocamente il dispositivo posseduto (e in particolare il numero del dispositivo, i dati anagrafici del suo titolare, e il giorno e l'ora dell'emissione del titolo) ad annullare il dispositivo individuato per emetterne uno nuovo in favore del richiedente, il quale deve corrispondere nuovamente la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, corrispondendo altresì al gestore una somma a titolo di rimborso per le spese di blocco e reimmissione del dispositivo. Resta inteso che qualsiasi tipologia di titolo

perde validità al termine della stagione turistica invernale o estiva nella quale il titolo è stato emesso.

6) Ambito territoriale e validità temporale del titolo per la fruizione delle aree sciabili

1. Il gestore è tenuto ad indicare sul titolo mediante sigle e simboli univocamente riferiti a specifiche tipologie di offerte contrattuali, l'ambito territoriale e/o gli impianti di risalita fruibili, la validità temporale e il corrispettivo dell'accesso alle aree sciabili cui il documento dà diritto, come descritte nelle *informazioni per l'utente*.
2. Il periodo di inizio e termine delle stagioni invernali ed estive è determinato dal gestore sulla base delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell'innevamento e delle esigenze tecniche di manutenzione.
3. L'orario giornaliero di apertura della aree sciabili è determinato dal gestore e viene portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi affissi presso le biglietterie e le stazioni di valle degli impianti.
4. Il numero e il tipo di impianti posti in esercizio, di cui viene data comunicazione mediante le *informazioni per l'utente*, è stabilito giornalmente dal gestore e può subire variazioni per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza o di forza maggiore che devono essere tempestivamente comunicate all'utente.

7) Minori

1. Il trasporto mediante mezzi di trazione a fune di minori non accompagnati da adulti è vietato ai bambini di età inferiore agli otto anni o di altezza inferiore a 125 cm.
2. L'accertamento di tali condizioni compete all'insindacabile giudizio del personale preposto dal gestore, il quale, ove il minore non presenti i requisiti richiesti, è tenuto ad impedirne l'accesso all'impianto.
3. Fermo restando gli obblighi contrattuali del gestore, l'accesso dei minori alle aree sciabili avviene sotto la responsabilità di quanti sono tenuti alla loro sorveglianza e sono tenuti a risponderne in base alla legge o ad altri

contratti, anche con riferimento al danno che il minore procuri a sé stesso.

8) Informativa sul trattamento dei dati personali dell'utente

1. Il titolare del trattamento dati è:
_____ (*dati del gestore*)

2. Il trattamento è funzionale all'esecuzione dei servizi di cui il presente contratto consente la fruizione; tali servizi non possono essere erogati se l'utente interessato non conferisce i dati che lo riguardano al gestore.

3. Il trattamento dati è realizzato in forma manuale e automatizzata ad opera di soggetti incaricati o responsabili appositamente preposti o autorizzati dal titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede del gestore.

4. Previo consenso espresso dell'interessato, il titolare può trattare i dati anche per finalità di marketing diretto, per un tempo comunque non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto.

5. I dati dell'interessato non sono soggetti a diffusione; l'eventuale comunicazione dei dati personali dell'interessato a soggetti diversi dal titolare per finalità di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale è legittima solo se l'interessato o il rappresentante legale di quest'ultimo abbiano appositamente ed espressamente prestato consenso a tale trattamento, fermo restando che tale consenso è revocabile in qualsiasi momento.

6. Il trattamento di cui al punto 2 cessa al termine dell'ambito temporale di validità del contratto; il trattamento di cui ai punti 4 e 5, che è sempre revocabile dall'interessato, cessa in ogni caso dodici mesi dopo la chiusura della stagione entro cui è stato concluso il contratto.

7. L'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile con l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di

strumenti informatici, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi in qualità di responsabili o incaricati. Egli ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per motivi legittimi l'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

8. Si porta a conoscenza dell'interessato che il dispositivo incorporante il titolo eventualmente consegnatogli a seguito della conclusione del contratto è parte di un sistema di identificazione elettronica degli accessi che permette di verificare automaticamente l'abilitazione all'accesso agli impianti del detentore del dispositivo, senza consentirne la localizzazione durante la permanenza sulle piste (maggiori informazioni sul funzionamento di questo sistema sono disponibili presso il sito *www. anefskilombardia.it*). I dati di accesso rilevati mediante il dispositivo non sono abbinati ai dati identificativi dell'interessato, se non per finalità contabili funzionali all'esecuzione del contratto, ovvero per finalità legate all'esigenza di tutelare un interesse di rango pari a quello dell'interessato o per rispondere a specifiche richieste motivate da parte delle autorità competenti. Il trattamento dei dati dell'interessato da parte del titolare cessa in ogni caso al termine della validità del contratto.

9) Clausola di conciliazione

1. A pena di improcedibilità dell'azione, le parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, a un preliminare tentativo di conciliazione da esperirsi innanzi alla Camera di Commercio del luogo ove ha sede il gestore, ovvero del luogo di residenza dello sciatore, anche tramite l'Associazione dei Consumatori di fiducia del trasportato, ovvero con modalità tali da consentire l'esperimento del tentativo a distanza.

Standard agreement for the use of skiable areas in the Lombardy Region*

1) Definitions

1. For the purpose of interpreting this agreement, the following definitions and abbreviations shall apply:

- a) **equipped skiable area** (hereinafter «skiable area»): snow covered surfaces, including those with artificial snow cover, open to the public and encompassing ski runs, ski lift facilities and snow making equipment, reserved for snow sports such as skiing (in all its versions), snowboarding, cross-country skiing, bobsledding and luge sledding and any other sports identified in the applicable regional legislation;
- b) **manager**: the party required to comply with Section 3 of Italian law no.363/2003 and this agreement;
- c) **user**: the party, skiing or engaging in other sports allowed in the skiable area, who is required to comply with the obligations under Chapter III of Italian law no.363/2003 and this agreement;
- d) **agreement for the use of skiable areas** (hereinafter «agreement»): agreement whereby, for consideration, the manager undertakes to allow the user to avail himself for a set period of time of the means of transport by cable operated equipment, for the purpose of using the ski runs located downstream from the unload areas or stations, thereon safely to engage in one or more snow sports for sporting and/or recreational purposes;
- e) **ski run** (hereinafter «run»): snow covered area, including an artificial snow covered area, located downstream from the ski-lift unload areas and usually off limits for walks by users in accordance with Section 15 of Italian law no.363/2003.
- f) **ticket for use of the skiable areas** (hereinafter «ticket»): personal or bearer instrument whereby a person proves to be a user for purposes of this agreement;

* Pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n.48 - Martedì 29 novembre 2011

g) skier **information**: set of information that the manager is required to make available to the user by virtue of this agreement, said information to be made accessible to the user by the most appropriate means and, in any case, in the proximity of ticket outlets.

2) Formation of the agreement

1. The agreement is formed when, after receiving the consideration, the manager makes available to the user the ticket for using the skiable areas.

3) Manager's obligations

1. The manager undertakes to allow the user to use the skiable areas under safe conditions in order to engage in one or more snow sports for sporting and/or recreational purposes, subject to any restrictions due to events of *force majeure* or negligent conduct by the user.

2. As regards the transportation by way of cable operated equipment for the purpose of using the skiable areas, the manager undertakes to:

a) transport the user to the unload areas or stations of the equipment chosen by the user, ensuring the proper and timely operation of the equipment during operating hours, subject to any interruptions due to maintenance, the need to ensure the safety of the users being transported and events of *force majeure*;

b) adopt all the measures suitable for preventing accidents that may cause injury to the user or damage to items the user may be carrying while being transported, by providing for the monitoring, maintenance, technical upgrading and regular functioning of the equipment as well as strictly applying the safety rules and standards provided for in the regional, national and EU legislation in force, as regards each specific type of cable operated equipment used to carry persons;

c) provide users proper and timely information that may be useful to prevent accidents, including information concerning the possible closure of the equipment upon the occurrence of an event of *force majeure* or conditions

requiring the closure of all or part of the skiable area and/or the equipment there located in order to ensure the safety of the users, while endeavouring in all situations to use the most appropriate means for minimizing the inconvenience that the interruption may cause the users.

3. As regards the use of the skiable areas under safe conditions, the manager undertakes to:

a) fit out, rate and maintain the runs in accordance with the national and regional regulations in force and comply with the technical standards provided for therein, also as regards the signage to be placed along the runs, without prejudice to the manager's right, where feasible, to identify areas for specific uses such as bobsledding and luge sledding or areas off-limits to snowboarders;

b) separate with adequate barriers the runs open to all users from the runs reserved for users training for skiing and snowboarding competitions and from the areas equipped with facilities for acrobatics;

c) adopt adequate protective measures aimed at safeguarding the user from obstacles along the runs and such as to constitute an objective and atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas;

d) remove any situations along the runs which may constitute an objective and atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas;

e) close the run in the event that the general conditions of the snow covered area are altered in such a way as to constitute an objective an atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas, and close the run in all cases of grave danger or where the run becomes clearly unfit for use;

f) allow the machinery used to service and maintain the ski runs to access the latter during run operating hours only in cases in which the necessity and urgency of said access has been established, and in any case use appropriate light and sound signals and take any other precautions enabling users who comply with conduct standards within the skiable areas to avoid being injured by the said machinery;

- g) arrange and guarantee the operation of a service suitable for ensuring the rescue and evacuation of injured users to the closest health care or first aid facility;
- h) post at the ticket outlets boards written in at least two languages explaining (including through the use of drawings) the rating of the runs, the meaning of the signs and the conduct standards required of the user by law and by contract;
- i) monitor the snow cover situation on the runs and advise the users, through specific and suitable means in the proximity of the ticket outlets and other appropriate places, that the conditions of the snow on the runs are such that their use is recommended only for very experienced and fit skiers; the manager is also responsible for advising users if a run is in poor condition, if there are atypical hazards being removed from a run, or if the run is closed, and for issuing any other warning that may make the use of the skiable area safer for users. These warnings shall be issued by signs clearly posted at the start of the ski run and/or the at the ski lift loading areas;
- l) inform users of the closing time for the runs and the time at which each ski lift departs for its last trip of the day, by means of appropriate boards located in the proximity of the loading area of each ski lift.

4. While promoting his contractual offer, the manager is entitled to inform the user, of the possibility and advisability of entering into an insurance contract protecting the user against the following risks during the period in which the user uses the skiable areas:

- damage resulting from a personal injury;
- damage to personal effects he/she may be carrying;
- liability for personal injuries or damage to personal effects negligently caused to other individuals who are present in the skiable areas ;
- not being able to continue using this agreement as a result of injuries suffered while using the skiable area.

5. Without prejudice to the methods provided for by law, the manager may comply with his information and signage obligations hereunder using new communication

technologies in a manner suitable for effectively reaching the user.

6. The manager shall ensure that the user is given the opportunity to lodge reports or complaints by using the address (fax, email, web) specified in the user's *vademecum*. The manager shall assess and reply to such reports or complaints no later than 30 days from the date of the receipt thereof.

4) Obligations of the user of the skiable areas

1. The user undertakes:

- a) to pay the fee for the chosen ticket for use of the skiable areas and to use said ticket solely in accordance with the terms and conditions of the agreement;
- b) not to assign to any third party (even free of charge) his/her ticket, which ticket shall be deemed to be strictly personal even if it was issued as an impersonal (non ID-type) instrument;
- c) to show the ticket whenever requested to do so by the manager's staff, also showing valid identification certifying that the user holds the requisites required by the ticket where requested;
- d) to pay compensation for any damages caused to persons being transported, to other users and to the manager's staff, to the equipment or to the property of the manager or other users, as a result of the user's negligence or intentional conduct during transportation or while using the skiable areas.

2. As regards the transportation by cable operated equipment for the purpose of using the skiable areas, the user undertakes to:

- a) strictly comply with the provisions issued by the competent authorities or by the manager with a view to ensuring the safety and proper operation of the transportation, as set forth in the skier information or in other places where needed, or made known to the person being transported in any other appropriate way;
- b) abstain from any behaviour that may be an obstacle to or compromise transportation on the ski-lift facilities,

refraining from endangering himself/herself and/or other users and/or persons being transported and without causing any damage to persons and/or to the equipment; to this end, the user undertakes to strictly comply with any orders issued by staff in connection with the starting or ending of the transportation;

c) actively collaborate, where the transport is provided by way of a surface ski lift (e.g., Poma lift or ski tow), in the dynamic movement created by the towing rope, proceeding with the utmost caution in order to ensure that the towing of the skis follows the trajectory required to conform to the towing motion created by the equipment, which, due to the technical features inherent in this means of transport, is essential to ensure the safety of the person being transported and of third parties and to ensure that the personal effects being carried during transportation remain intact.

3. As regards the safe use of the skiable areas, the user undertakes to comply with the codes of conduct applicable to people engaging in a snow sport for sporting-recreational purposes in a skiable area in accordance with national and regional legislation as well as rules of conduct accepted at the international level by those engaging in snow sports, also with reference to a specific sport (skiing, snowboarding, cross-country skiing, bobsledding, lugging, etc.), and in particular:

a) to adjust his/her speed within the skiable areas in accordance with his/her skills and fitness, ground conditions, visibility, snow cover conditions, the level of crowding along the runs and any signs displayed, so as not to endanger other people's safety, it being understood that, depending on the circumstances in which the user finds himself/herself within the skiable areas, compliance with said obligation may require the user to interrupt or suspend the use of the skiable area;

b) significantly to reduce his/her speed in areas where the view is impeded, in the proximity of constructions, obstacles, intersections, forks, bottlenecks, groups of beginners or any other hazards that may be visible on the

run by exercising reasonable care, or in the event of fog, mist and any other conditions of poor visibility;

- c) to stick to a trajectory such as to prevent collisions and interference with users located downstream from his/her position;
- d) to check that there is enough room and good visibility before choosing to overtake another user;
- e) to comply with the signs located along the runs and, at unmarked intersections, give way to any user arriving from the right;
- f) to exercise the utmost caution when stopping along the runs, usually by moving to the edge of the run, and never stop in spaces through which passage is required, in the proximity of humps or places where his/her presence may constitute a hidden hazard for the other users, and quickly move away from these places if he/she has stopped due to falls not resulting in an injury;
- g) to make the other users aware, through appropriate means, of the presence of an injured person on the run, immediately informing the manager about the accident, and assist users who have gotten into trouble on the runs without compromising his/her own safety;
- h) not to walk along the ski runs, unless there is an impelling need to do so, and in any case walk along the edge of the run, giving way to any mechanical equipment travelling along the edge of the run for reasons associated with the performance of the manager's contractual obligations;
- i) not to cross the barriers separating the runs reserved to sporting competitions, unless the user is authorized to compete therein;
- l) not to go up the runs while wearing skis, unless he/she does so along the edge of the run after having been so authorized by the manager, or unless there is an impelling need to do so, whilst always taking due care to prevent injuries to himself/ herself and any third parties;
- m) to provide his/her particulars to the manager's staff who have arrived on the scene and sign the «accident witness form»

when the user has witnessed an injury suffered by another user along the ski runs;

n) not to use the runs after the closing time for the skiing area, except on pain of suspension of the manager's obligations pursuant to this agreement;

o) to follow any specific instructions given by the manager to the users pursuant to this agreement with a view to improving the safety level for the use of the skiable areas.

5) Ticket for the use of the skiable areas

1. The ticket is issued by the manager, either directly or through the commercial outlets authorized by the latter, or via the web or mobile phones, and, if required, it may be a personal (ID-type) instrument.

2. The ticket is the equivalent of a receipt for tax purposes (as per Ministerial Decree of 30 giugno 1992, as amended) and is the only document deemed to constitute proof of the formation of an agreement between the manager and the user; the latter is required to keep it during the entire period in which he/she uses the skiable areas and shall be accompanied out of the skiable area if he/she fails to produce the ticket following a request from the staff, without prejudice to the manager's right to receive from the user the minimum consideration due for having used the area.

3. In order to obtain delivery of a personal ticket, the user shall provide the manager with his/her particulars as well as, where required, a recent photograph showing an uncovered face that makes the holder's identity readily recognizable. The manager may condition delivery of the ticket to the user on the production of a valid form of identification or, where required, a document certifying the user's tax identification number.

4. Where the cost of the device that may incorporate the ticket so requires, the user shall pay the manager an amount additional to the consideration provided for in the agreement, as indicated in the user's *vademecum*; this amount, held by the manager as a security deposit, is

returned to the user when he/she returns the device in the same condition in which it was received from the manager.

5. The use of the device incorporating the ticket in ways other than in accordance with the terms and conditions of this agreement, abuse or alteration of the device, and any other conduct of the user aimed at gaining an unfair advantage from the possession of the device, shall result in termination of the agreement for breach by the user pursuant to Section 1456 of the Italian Civil Code, without any right to a refund, and without prejudice to the manager's right to sue for any further damages suffered.

6. If the user misplaces the device incorporating the personal ticket for use of the skiable areas or makes said device unusable and if the user provides the ticket, or particulars suitable for securely identifying the device (and, in particular, the device number, the holder's particulars and the date and time the ticket was issued), the manager shall cancel the device thus identified and issue a new one to the user who shall again pay the applicable security deposit and reimburse the manager for the cost of blocking and re-issuing the device. It is understood that any type of ticket becomes invalid at the conclusion of the winter or summer tourist season in which the ticket was issued.

6) Territorial scope and period of validity of the ticket for use of the skiable areas

1. Using abbreviations and symbols unequivocally referring to specific types of contractual offers, the manager shall indicate on the ticket the relevant (a) territorial scope and/or the ski-lift facilities that may be used, (b) period of validity and (c) consideration for accessing the skiable areas, as described in the user's *vademecum*.

2. The beginning and the end of the winter and summer seasons are determined by the manager based on weather conditions, the condition of the ski runs, the snow cover and technical maintenance requirements.

3. The daily opening hours for the skiable areas are determined by the manager and are made known to users

by means of notices posted at the ticket outlets and the ski-lift loading areas.

4. The number and type of operating ski-lift facilities, which are disclosed in the user's *vademecum*, are determined on a daily basis by the manager and may be subject to change due to technical, service and safety requirements as well as events of *force majeure* of which the user shall be promptly notified.

7) Minors

1. Transportation by cable operated equipment is prohibited for unaccompanied children under 8 years of age or shorter than 125 cm.

2. The staff appointed by the manager shall ascertain, in the staff's sole discretion, whether said requirements are satisfied and, where a minor does not possess the necessary requirements, shall prevent him/her from accessing the equipment.

3. Without prejudice to the manager's contractual obligations, access by minors to the skiable areas occurs under the responsibility of the individuals accountable by law or by contract for their supervision, also as concerns any injuries that the minors may cause themselves.

8) Disclosure on the processing of the user's personal information

1. The data controller is: _____

2. The data is processed for purposes of performing the services made available pursuant to this agreement; such services cannot be provided if the user in question fails to supply his/her personal information to the manager.

3. The processing is performed manually and by means of IT and data transmission tools by persons specifically appointed or authorized by the data controller; an up-to-date list of such persons is available at the manager's premises.

4. Subject to the user's explicit consent, the data controller may also process the data for direct marketing purposes,

for a period not exceeding twelve months following the termination of the agreement .

5. The user's data may not be disseminated; any release of the user's personal data to individuals/entities other than the data controller for marketing, market research and commercial communication purposes, is lawful only if the user or his/her duly authorized representative has specifically and explicitly consented thereto, it being understood that the said consent may be withdrawn at any time.

6. The processing referred to in paragraph 2 above shall terminate upon the termination of the agreement; the processing referred to in paragraphs 4 and 5 above shall terminate in any case twelve months after the end of the season in which the agreement was entered into and the user may withdraw his/her consent thereto at any time. 7.

The user has the right to obtain confirmation as to the existence or otherwise of any personal data about him/her, even if said data has yet to be recorded, to receive such data in an intelligible format, indicating the source of the personal data, the purposes and methods of processing, the logic applied where the processing is done with the aid of computers, the persons and categories of persons to which the data may be released in their capacity as appointed or authorized staff. The user also has the right to obtain a) the updating, the correction or, when there is an interest to do so, the integration of the data; b) erasure, anonymization or blocking of data that has been processed unlawfully. Furthermore, the user has the right to object, wholly or partially, on legitimate grounds, to the processing of his/her personal data, even if said data is relevant to the purpose of the collection thereof.

8. The user is hereby advised that the device incorporating the ticket that may be delivered to him/her following the formation of the agreement is part of an electronic access identification system, making it possible automatically to verify whether the device holder is entitled to access the facilities but not to locate the device holder while he/she is on the runs (further information about the operation of

this system is available at the website *www.anefskilombardia.it*). The access data identified through the device are not matched with the user's identification data, except for accounting purposes relating to the performance of the agreement or for purposes relating to the need to protect an interest of a level equal to that of the user or to respond to specific, justified requests from the competent authorities. The data controller's processing of the user's data shall terminate in any event upon the termination of the agreement.

9) Conciliation clause

1. On pain of any legal action being barred, the parties undertake to submit any dispute arising out of this agreement, including disputes concerning the validity, performance, failure to perform and termination hereof, for a preliminary conciliation attempt to be conducted before the Chamber of Commerce of the place where the manager has its registered office or the place where the skier resides, including through the Consumer Association chosen by the transported person, or in such a manner as to allow the attempt at conciliation to be conducted remotely.

Contratto tipo per la definizione di standard di qualità per le scuole di sci, di snowboard e maestri di sci nell'ambito del territorio di Regione Lombardia * **

1) Definizioni.

1.1 Ai fini dell'interpretazione del presente contratto si intende per:

- a) Scuola di Sci: l'Associazione tra liberi professionisti (maestri di sci) che ha lo scopo di insegnare le discipline dello sci alpino, nordico e dello snowboard, previo riconoscimento da parte di Regione Lombardia.
- b) Maestro di Sci e di Snowboard: professionista abilitato ad insegnare, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, picozza e ramponi.
- c) Utente: il destinatario dell'attività formativa erogata, previo pagamento del prezzo previsto.
- d) Area sciabile attrezzata (di seguito, per brevità: "area sciabile"): superfici innevate, anche artificialmente, piste realizzate con materiali artificiali o impianti di simulazione aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve come lo sci (in tutte le sue articolazioni), la tavola da neve/snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino ed eventuali altri sport individuati dalla normativa regionale applicabile.
- e) contratto per l'erogazione di attività formativa da parte delle Scuole di Sci e di Snowboard e del singolo maestro (di seguito, per brevità: "contratto"): contratto in base al quale

* L'Autore non ha partecipato allo studio che propiziato la redazione di questo modello di contratto.

** Delibera della Giunta Regionale 9-4251/2012 - Lombardia (Gazzetta ufficiale n. 45 del 07/11/2012)

la Scuola/maestro si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire all'utente un insegnamento mirato alla pratica dello sci secondo criteri di sicurezza e con finalità sportive e/o ricreative.

f) pista da sci (di seguito, per brevità: "pista"): superficie innevata, anche artificialmente, posta a valle delle stazioni di monte degli impianti di risalita e di norma preclusa alla percorrenza a piedi da parte degli utenti in base [all'art. 15 della legge 363/2003](#), alla [L.R. 26/2002](#) ed al [Reg. reg. 10/2004](#).

g) informazioni per l'utente: complesso delle informazioni che la Scuola ed il maestro sono tenuti a mettere a disposizione dell'utente rendendole conoscibili a quest'ultimo con i mezzi più idonei e comunque nelle sedi della scuola.

2) Obblighi della Scuola di Sci/Snowboard e del Maestro.

2.1 Le Scuole ed i maestri si obbligano nei confronti dell'utente a:

- a) erogare l'attività di insegnamento esclusivamente attraverso l'impiego di professionisti riconosciuti e abilitati in base ai requisiti previsti dalla normativa.
- b) offrire un percorso di apprendimento improntato al rispetto della persona, delle sue capacità motorie e dei suoi ritmi di apprendimento privilegiando la sicurezza, nonché al rispetto dell'ambiente naturale in cui lo sport viene praticato.
- c) fornire le informazioni sulle norme di condotta e di sicurezza necessarie affinché l'utente possa mantenere un comportamento adeguato alla tecnica sportiva prescelta.
- d) offrire all'utente un percorso didattico/educativo che valorizzi anche l'aspetto culturale, turistico e sportivo incentivando oltre all'apprendimento tecnico, la diffusione dei principi etici propri dell'attività motoria in ambiente naturale.

3) Prestazioni della Scuola di Sci e del Maestro.

1. La Scuola di Sci ed il maestro erogano le proprie prestazioni in forma di lezioni private individuali e collettive e corsi collettivi.

2. Le lezioni private individuali consistono nell'attività didattica destinata ad un solo partecipante, mentre le lezioni private collettive consistono nell'attività formativa destinata a più partecipanti, senza assumere la forma di corso collettivo.

3. I corsi collettivi consistono nell'attività didattica destinata ad una pluralità di partecipanti (classe), che viene composta dalla Scuola di Sci o dal singolo maestro in base a criteri di omogeneità tecnica e di età.

4. La lezione privata individuale o collettiva deve essere pagata anticipatamente alla Scuola di Sci/maestro dall'utente e consiste in una sessione formativa con Maestro di Sci abilitato, della durata minima di minuti.

5. Le lezioni private vengono rimborsate solo se disdette entro le del giorno precedente presso l'ufficio della Scuola di Sci/maestro. Se disdette in giornata, le lezioni private sono rimborsate solo se sostituite. I ritardi di inizio della lezione attribuibili all'utente non sono rimborsabili e non comportano recuperi.

6. I corsi collettivi debbono essere pagati anticipatamente alla Scuola di Sci/maestro dagli utenti e consistono di sessione didattico-formativa settimanale con Maestro di Sci abilitato, della durata minima giornaliera di ore e minuti, con un minimo di partecipanti.

7. Il corso, pagato ma non ancora iniziato, può essere rimborsato solo previa disdetta all'ufficio della Scuola di

Sci/maestro entro le ore del giorno precedente l'inizio del corso.

8. La Scuola Sci ed il maestro si impegnano a comunicare il numero massimo di partecipanti a ciascun corso, garantendone l'omogeneità di livello mediante valutazione tecnica preventiva effettuata dal maestro.

9. Nel caso in cui il numero minimo di partecipanti non venga raggiunto o venga meno nel periodo di durata del corso, la Scuola/maestro si riserva la facoltà di riunirlo ad una altro corso compatibile.

10. Il rimborso di quanto versato dall'utente per lezione privata/corso collettivo, di cui non può fruire per infortunio o malattia, si effettua solo dietro presentazione di certificato medico da produrre all'ufficio della Scuola di Sci/maestro entro giorni dall'infortunio/malattia. Il rimborso è proporzionale al periodo di mancata fruizione delle lezioni/corso.

11. Le lezioni sia private che collettive ed i corsi si svolgono con qualsiasi condizione metereologica, giudicata idonea da parte del maestro. La lezione viene rimborsata o recuperata se la situazione metereologica impedisce lo svolgimento della lezione o l'apertura degli impianti ed in ogni altra circostanza in cui non sia garantita la sicurezza.

12. La lezione non comprende la polizza infortuni che è consigliabile venga stipulata dall'utente.

13. La scuola ed il maestro devono rendere disponibili all'utente i recapiti (sede legale, fax o altro mezzo idoneo) per un eventuale reclamo.

4) Obblighi dell'utente.

4.1 L'utente si obbliga a:

- a) corrispondere il corrispettivo previsto per l'attività didattica.
- b) nel caso in cui siano previste particolari condizioni economiche per determinate categorie di utenti, l'utente stesso o chi ne ha la legale rappresentanza è tenuto a dimostrare preventivamente il possesso dei requisiti richiesti).
- c) rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dalla Scuola e dal maestro mantenendo la puntualità degli orari di inizio della lezione e collaborando per la gestione ottimale dell'attività.
- d) astenersi da comportamenti suscettibili di recare ostacolo o pregiudizio alla incolumità propria o a terzi, evitando di mettere in pericolo sé stesso e/o gli altri utenti e senza provocare danno alle attrezzature utilizzate nel corso dell'attività formativa.
- e) Osservare le norme di condotta vigenti all'interno delle aree sciabili, previste dalle normative vigenti.

5) Ambito territoriale, conclusione del contratto, tempi di erogazione del servizio.

1. Ambito territoriale di applicazione del contratto: territorio ove viene esercitata l'attività pratica di formazione.
2. Stipula del contratto: il contratto è stipulato fra le parti nel momento in cui l'utente aderisce all'offerta formativa della Scuola di Sci/maestro, versandone il corrispettivo previsto.
3. Esecuzione della prestazione: l'esecuzione della prestazione coincide con la durata dell'attività formativa acquistata dall'utente.

6) Informativa sul trattamento dei dati personali dell'utente.

1. Il titolare del trattamento dati è:

2. Il trattamento è funzionale all'esecuzione dei servizi di cui il presente contratto consente la fruizione; tali servizi non possono essere erogati se l'utente interessato non conferisce i dati che lo riguardano al gestore.

3. Il trattamento dati è realizzato in forma manuale e automatizzata ad opera di soggetti incaricati o responsabili appositamente preposti o autorizzati dal titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede del gestore.

4. Previo consenso espresso dell'interessato, il titolare può trattare i dati anche per finalità di marketing diretto, per un tempo comunque non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto.

5. I dati dell'interessato non sono soggetti a diffusione; l'eventuale comunicazione dei dati personali dell'interessato a soggetti diversi dal titolare per finalità di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale è legittima solo se l'interessato o il rappresentante legale di quest'ultimo abbiano appositamente ed espressamente prestato consenso a tale trattamento, fermo restando che tale consenso è revocabile in qualsiasi momento.

6. Il trattamento di cui al punto 2 cessa al termine dell'ambito temporale di validità del contratto; il trattamento di cui ai punti 4 e 5, che è sempre revocabile dall'interessato, cessa in ogni caso dodici mesi dopo la chiusura della stagione entro cui è stato concluso il contratto.

7. L'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile con l'indicazione dell'origine dei dati

personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti informatici, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi in qualità di responsabili o incaricati. Egli ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per motivi legittimi l'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

7) Reclamo.

1. L'utente ha diritto a presentare reclamo, anche tramite un'Associazione di difesa dei consumatori, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'evento che ha determinato lo stesso. Il reclamo deve essere presentato alla sede legale della scuola di sci tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure: via fax o "brevi manu" con ricezione dello stesso, o con pec (posta elettronica certificata).

2. La scuola di sci/maestro ha a disposizione un tempo massimo per rispondere pari a 40 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

3. In caso di mancata risposta entro il termine di cui al punto 2. o risposta ritenuta insoddisfacente, l'utente ha diritto di rivolgersi ad una associazione di consumatori ed utenti per farsi assistere nella definizione bonaria del reclamo.

4. Il reclamo deve contenere oltre alle generalità del proponente anche tutti i documenti idonei alla sua valutazione

8) Conciliazione.

Nel caso in cui non si sia ricevuto risposta al reclamo nei termini di cui all'art. 7.2 o la risposta sia ritenuta insoddisfacente anche dopo l'intervento dell'associazione di consumatori ed utenti, l'utente stesso si potrà rivolgere al servizio di conciliazione attivato presso le Camere di Commercio territorialmente competenti oppure presso un qualsiasi altro organo, anche internazionale, per la definizione stragiudiziale delle controversie.

9) Legge applicabile.

Il presente contratto tipo è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle altre normative applicabili in materia.

BIBLIOGRAFIA

Barcellona M., 2011, *Trattato della responsabilità civile*, Milanofiori Assago;

Busti S., 2007, *Contratto di trasporto terrestre*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da

Calabresi G., 1978, *La responsabilità civile come diritto di una società mista*, in *Politica del diritto*, 665;

Caramico D'Auria D., 2002, *Clausole abusive e associazioni sportive: tutela dell'atleta (nota a Trib. Roma, 15 settembre 2002)*, in *C*, 254;

Consolo C., 2002, *Il rischio da "ignoto tecnologico": un campo arduo per la tutela cautelare (seppur solo) inhibitoria*, in AA.VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 65;

Delli Priscoli L., 2011, *Mercato e diritti fondamentali*, Torino;

Di Majo A., 2002, *La responsabilità contrattuale*, Torino;

Di Majo A., 2009, *Le tutele contrattuali*, Torino;

Di Sabato D., 2006, *Il contratto di skipass*, in R. Bocchini (a cura di), *I contratti di somministrazione di servizi*, Torino, 812;

Izzo U., 2005, *Il tramonto di un «sottosistema» della RC: la responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale*, in *DR*, 130;

Izzo U., 2006a, *Se insonorizzare un muro è come operare un paziente al cervello*, in *id.*, *L'inadempimento del contratto*, in Pascuzzi G. (a cura di), *Pacta sunt servanda*, Bologna, n. 16;

Izzo U., 2006b, *Danno lungolatente alla persona e decorrenza della prescrizione nell'azione risarcitoria: ruolo dell'informazione e oneri probatori*, in *id.* (a cura di), *Dialoghi sul danno alla persona*, Trento, 257;

Izzo U., Ferrari M. (a cura di), 2006, *La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali*, Torino, Torino, CD Rom;

Izzo U., Pascuzzi G., 2006, *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino;

Izzo U. (a cura di), 2013, *La responsabilità civile e penale degli sport del turismo: la montagna*, Torino;

Lambo L., 2007, *Obblighi di protezione*, Padova;
Travel Research 251;

Pozzi C., 2003, *Osservazioni in tema di contratto di sciovia (nota a Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216)*, in RDT, 186;

Roppo V., 1977, *Il contratto*, Bologna;

Roppo V., 2001, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria informativa: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma*, in RDPr, 788;

Roppo V., 2011, *Il contratto*, II ed., Milano;

Trimarchi P., 2010, *Il contratto: inadempimento e rimedi*, Milano;

Zeno Zencovich V., Paglietti M. C., 2009, *Diritto processuale dei consumatori*, Milano;

The Research Paper Series of the Trento Lawtech Research Group is published since Fall 2010

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/research-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

RESEARCH PAPER N. 11

Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative = How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative

Pascuzzi, Giovanni (2012) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 11)

RESEARCH PAPER N. 10

Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche = Plagiarism, copyright and technological revolutions

Caso, Roberto (2012) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 10)

RESEARCH PAPER N. 9

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet = Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet

Margoni, Thomas (2012) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 9)

RESEARCH PAPER N. 8

Open Access to Legal Scholarship and Open Archives: Towards a Better Future? = L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore?

Guarda, Paolo (2011) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento

Law and Technology Research Group Research Papers; 8)
RESEARCH PAPER N. 7

Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali = Evaluation of Scientific Products in the Legal field and the Role of Digital Technologies

Caso, Roberto and Pascuzzi, Giovanni (2011) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 7)

RESEARCH PAPER N. 6

La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE = The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law

Planchenstainer, Francesco (2011) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 6)

RESEARCH PAPER N. 5

The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures

Bellantuono, Giuseppe (2011) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 5)

RESEARCH PAPER N.4

“Lost in Legislation”: il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) = “Lost in legislation”: The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, European, National and Regional legislations, Softlaw)

Ducato, Rossana (2010) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 4)

RESEARCH PAPER N.3

Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato / E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR

Izzo, Umberto and Guarda, Paolo (2010) Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 3)

RESEARCH PAPER N.2

Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia / The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective

Caso Roberto (2010), Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 2)

RESEARCH PAPER N.1

L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) / The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009)

Pascuzzi, Giovanni (2010), Trento: Università degli Studi di Trento. - (Trento Law and Technology Research Group Research Papers; 1)

